



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

(Provincia di Fermo)

AREA 3 SERVIZI PER LA PERSONA

U.O. SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER USUFRUIRE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 (Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) ANNO 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

in esecuzione della propria determinazione n.189 del 13/08/2020 rende noto

CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI COLORO I QUALI SI TROVANO IN POSSESSO DEI REQUISITI APPRESSO SPECIFICATI E SECONDO LE MODALITÀ TEMPORALI E PROCEDURALI DI SEGUITO INDICATE.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2020, previsti dall'art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1288/2009 e n. 1044/2020.

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO GENERALE EX LEGE 431/98

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss. mm. e i.i.);
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Oggettivi:

- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno e iscritto nelle liste di collocamento o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.lgs. 25 luglio 1998, n.286);
- d) residenza anagrafica nel Comune di Macerata e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- f) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:
 - FASCIA A: Valore ISEE non superiore ad € 5.977,79 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
 - FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 11.955,58 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del

canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Art.3 ENTITA' DEL CONTRIBUTO TEORICO EROGABILE

Il contributo teorico erogabile viene calcolato tenendo conto dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE e la sua entità viene determinata direttamente dal software messo a disposizione via web dalla Regione Marche.

In ogni caso tale entità non potrà mai superare, per la FASCIA A, la somma di € 2.988,90 pari ad 1/2 euro (pari, cioè, ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2020) e, per la FASCIA B, la somma di € 1.494,45 (pari, cioè, ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2020).

Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25% anche oltre il tetto fissato per:

- nuclei familiari anagrafici anche mono personali con presenza di componenti ultrasessantacinquenni compiuti nel 2019;
- nuclei familiari anagrafici anche mono personali composti da cittadini in possesso del riconoscimento dell'invalidità civile (invalidità superiore al 75%) o in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104);
- nuclei familiari anagrafici mono genitoriali con uno o più figli minori a carico;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Art. 4 MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Verrà predisposta, **in ordine crescente del valore ISEE, una graduatoria** di tutti coloro che avranno presentato nei termini prescritti la relativa domanda.

Laddove il fondo assegnato dalla Regione Marche sarà inferiore a quello richiesto dal Comune, l'entità del contributo teorico erogabile, calcolato automaticamente dal software regionale, sarà proporzionalmente ridotto, nella medesima percentuale, nei confronti di tutte le famiglie collocate in graduatoria. Dopodiché, il contributo effettivo disponibile, una volta rideterminato nel suo ammontare, sarà ripartito ed erogato nei confronti delle famiglie, secondo l'ordine della graduatoria e in un'unica soluzione, solo se l'entità dello stesso è pari o superiore almeno a 60,00 euro.

L'eventuale somma inferiore a 60,00 euro non verrà erogata ma sarà distribuita, in egual misura, tra le altre famiglie ammesse a beneficiare del contributo minimo previsto.

La collocazione in graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione dello stesso subordinata, in primis alla reale disponibilità delle risorse, in subordine all'entità minima erogabile nei confronti della singola famiglia beneficiaria e infine alla preventiva dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione per tutto il periodo preso in considerazione.

Art. 5 NON CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS).

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia, ivi inclusa quella relativa alla morosità incolpevole e quella prevista dalla Misura 1-Emergenza Epidemiologica Covid-19: intervento straordinario di sostegno al pagamento dei canoni di locazione (marzo-aprile-maggio 2020).

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998).

Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza, se intende fruire dell'eventuale detrazione a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno di imposta 2020 o accedere ai contributi previsti dal presente bando.

Art.6 VERIFICA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Il Comune, prima di procedere alla liquidazione del contributo, svolgerà accertamenti sulla permanenza delle condizioni che determinano la posizione del richiedente in graduatoria e il mantenimento dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo stesso, per provvedere agli adempimenti di conseguenza.

Il Comune altresì verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle certificazioni

contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza.

Si rammenta che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene previste e stabilite dagli articoli 495 e 496 del Codice Penale e nella decadenza dal beneficio.

Art.7 MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di Sant'Elpidio a Mare , reperibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Sant'Elpidio a Mare, presso il PAT o scaricabile dal sito web del Comune, deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal titolare del rapporto locativo, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione richiesta in calce al modello stesso.

In particolare, alla domanda dovrà essere **obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità anno 2020
- Codice Fiscale richiedente
- Contratto locazione regolarmente registrato con estremi della registrazione
- copia di tutte le ricevute del canone d'affitto dell'anno 2020 pagate fino alla presentazione della domanda. **Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 dicembre 2020**
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile se il pagamento del canone è stato effettuato in contanti (senza, cioè, tracciabilità contabile);
- copia del modello F23 anno 2020 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al locatario l'esercizio dell'opzione cedolare secca (*solo se ricorre il caso*);
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale codice IBAN;

La domanda può essere **presentata**:

- **direttamente** all'Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00

- **a mezzo posta**, con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale)

- **via mail** al seguente indirizzo: protocollo@santelpidioamare.it **entro e non oltre il termine di scadenza del 17 settembre 2020, pena l'esclusione.**

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci o pervenute fuori termine verranno automaticamente archiviate.

Art. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Servizio Servizi Sociali Dott.ssa Lorella Paniccià i cui recapiti sono: Tel.: 0734/819360– email: servizio.sociale@santelpidioamare.it pec:

servizi.sociali@pec.santelpidioamare.it.

Art.9 INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni i cittadini si potranno rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali dalle ore 10:00 alle ore 13:00 Tel. 0734/8196363 - email: sandro.ruffini@santelpidioamare.it oppure al PAT nei giorni di lunedì-mecoled'-venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 Tel. 0734/8196382.

Art. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare , (con sede in Piazza Matteotti,8, Sant'Elpidio a Mare PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it; centralino +39 0734 81961), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32/00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Sant'Elpidio a Mare li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
Dottoressa Lorella Paniccià